

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO e POLITICHE AGRICOLE

Servizio Risorse del Territorio

Via Passolanciano, n.75 – 65124 PESCARA

Tel: 085/7671 – Fax: 085/7672339

* * *

Avviso di Procedura ad Evidenza Pubblica

per l'individuazione del soggetto assegnatario della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali “*Fonte S.Antonio - Sponga*”, ubicata nel comune di Canistro (AQ)

Il Dirigente del Servizio

p r e m e s s o:

- che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n.1871 del 4.10.1979, è stata rilasciata alla società Sorgente Santa Croce Spa la concessione di uso delle acque minerali denominata “*Fonte S.Antonio - Sponga*”, ubicata nel comune di Canistro (AQ), per la durata di anni 10, successivamente prorogata e rinnovata fino al 4.10.2014 giusti decreti rispettivamente del Presidente della Giunta Regionale n.28 del 15.01.1991 e del Dirigente del Servizio, n.5 del 9.02.2000;
- che, con Delibera in data 30.09.2014, n. 615, la Giunta Regionale, nelle more dello svolgimento della necessaria procedura ad evidenza pubblica per la nuova assegnazione in concessione delle sorgenti in parola, ha disposto la proroga della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali in questione, già in scadenza al 4.10.2014, per un periodo di mesi 6 con conseguente differimento del termine ultimo alla data del 4.04.2015 agli stessi patti e condizioni previgenti;
- che, in ossequio al dettame, di fonte comunitaria (artt.43 e 81 Trattato CE), nonché di affermazione giurisprudenziale - costituzionale (Cost. 4 luglio 2013, n.171; 26 febbraio 2013, n.28; 10 maggio 2012, n.114; 20 maggio 2010, n.180) ed amministrativa (Cons.St., Sez.V, 31.05.2011 n.3250; 7.04.2011 n.2151), secondo il quale la mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione

di un bene pubblico, suscettibile di sfruttamento economico, introdurrebbe una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento, la Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta in data 20.02.2015, n. 131, ai sensi della L.R. 15/02 e della L.R. 64/12, ha deciso di procedere all'espletamento di procedura aperta di gara per la finalità indicata in epigrafe;

rende noto

che è indetta procedura aperta di gara, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, per l'individuazione del soggetto assegnatario della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali "*Fonte S. Antonio - Sponga*", ubicata nel comune di Canistro (AQ), da svolgersi con i criteri e le modalità specificati nel seguente

CAPITOLATO di GARA

1) Oggetto della concessione demaniale e della procedura di gara.

- a) La procedura di gara ha ad oggetto la competizione per l'assegnazione della concessione per lo sfruttamento del giacimento e delle sorgenti di acque minerali, denominati "*Fonte S. Antonio - Sponga*", ubicata nel comune di Canistro (AQ), in un'area delimitata avente l'estensione di ettari (ha) 61.39.80, siccome individuata mediante "linea rossa sul piano topografico" e "descritta nel verbale di delimitazione" formato in data 1°.09.1962 a firma dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario Distrettuale di Roma, piano topografico e verbale allegati, in quanto sua parte integrante, al Decreto del Ministero per l'Industria ed il Commercio in data 18.05.1963 n.42180;
- b) in virtù della concessione, all'assegnatario sarà conferito il diritto di coltivare, secondo l'accezione di cui all'art.27 L.R. 15/02, le acque minerali, di sorgente e termali, giusta le definizioni di cui all'art.2 L.R. 15/02 e ss.mm.ii., nonché di utilizzarle per tutte le destinazioni previste dalla legge, salvo l'onere, in capo al concessionario, di acquisizione delle specifiche autorizzazioni sanitarie richieste per il legittimo esercizio delle eventuali singole attività di utilizzo.

2) Durata dell'instaurando rapporto concessorio.

Il rapporto concessorio che si originerà dall'aggiudicazione della gara avrà la durata di anni 30 (trenta) e, nel rispetto dei canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, siccome dettati dall'ordinamento comunitario, oltre che interno, non potrà, alla scadenza, essere rinnovato o prorogato, dovendosi procedere a nuova gara per l'aggiudicazione della concessione.

3) Canone concessorio e obblighi del concessionario.

A fronte del diritto di sfruttamento del bene demaniale, il concessionario dovrà corrispondere all'Ente regionale un canone annuo anticipato, nella misura, per le causali e nei tempi stabiliti dall'art. 33 L.R. 15/02 ("Diritto proporzionale – Contribuzione agli oneri diretti e indiretti"):

- a) quale quota fissa, il concessionario deve corrispondere alla Regione l'importo annuo anticipato di € 2.892,16 per le acque minerali e di € 1.446,00 per le acque di sorgente;
 - a.1) per gli anni successivi al primo, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo, sotto pena, in mancanza, di decadenza dalla concessione. Entro un mese dal pagamento il concessionario sarà tenuto ad inviare copia della quietanza all'ufficio provinciale ed a quello regionale competenti in materia di acque minerali e termali;
 - a.2) la misura dell'importo di cui al paragrafo che precede sarà adeguata con provvedimento del Servizio regionale "Risorse del Territorio" ogni biennio, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT, prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge;
- b) per l'uso delle pertinenze funzionali, il nuovo concessionario sarà tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno più utilizzate;
- c) per l'eventuale uso delle acque minerali e termali nell'ambito, rispettivamente, di attività di imbottigliamento e commercializzazione o di attività termali, il concessionario dovrà corrispondere alla Regione concedente le seguenti somme:
 - 1) € 4,00 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;
 - 2) € 0,50 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua termale emunta;
 - 3) € 1,00 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata;
- d) il concessionario che sottoscriva un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo, recante patti sulla difesa dei livelli occupazionali, avrà diritto alle seguenti riduzioni:

- 1) € 0,30 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;
 - 2) invariato l'importo di € 0,50 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua termale emunta;
 - 3) € 0,30 per ogni 1.000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata;
- e) l'importo corrispondente al canone determinato a mente dei precedenti paragrafi c) e d) dovrà essere corrisposto dal concessionario alla Regione Abruzzo in rate semestrali posticipate, calcolate sulla base dei consumi dei rispettivi semestri entro il mese successivo a quello di scadenza del semestre di riferimento, intendendosi per semestri quelli maturanti al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno;
 - f) per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento il concessionario dovrà corrispondere una sanzione amministrativa pari al 20% dell'importo non versato, ridotta al 10% se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto, nonché gli interessi determinati con applicazione dei tassi definiti con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
 - g) in caso di accertamento d'ufficio, la mancata regolarizzazione del versamento di cui al paragrafo che precede entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta, previa diffida, la decadenza dalla concessione;
 - h) ai fini della determinazione degli importi dovuti a titolo di canone, il concessionario dovrà trasmettere alla Direzione regionale competente in materia, entro il mese successivo al semestre di riferimento, in concomitanza con il pagamento del canone semestrale dovuto, un'autocertificazione attestante la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta e quella imbottigliata e, per le acque termali, la quantità di acqua emunta, come rilevate dagli appositi misuratori dei volumi e delle portate installati a cura del concessionario medesimo;
 - i) la Regione concedente potrà ispezionare in ogni momento i misuratori dei volumi e delle portate, per la verifica, in contraddittorio con il concessionario, sia della correttezza dei dati autocertificati sia del buon funzionamento dei dispositivi di misurazione;
 - j) la non corrispondenza dei dati autocertificati a quelli misurati, ovvero l'irregolare funzionamento dei misuratori a detrimento dell'Ente concedente, comporterà, previa contestazione dell'illecito al concessionario, causa di decadenza dalla concessione;
 - k) il concessionario dovrà eseguire ogni anno, alla presenza di un funzionario della struttura regionale competente, la misurazione della portata, della

temperatura ed il rilevamento di ogni altro elemento utile in ordine alle caratteristiche del giacimento;

- l) il concessionario dovrà inviare al Servizio regionale "Risorse del Territorio" le risultanze dei controlli batteriologici e chimico-fisici eseguiti da Laboratori ed istituzioni abilitati dal Ministero della Sanità in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa. Per le acque termali le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche dovranno essere effettuate ogni anno con le modalità previste dalle vigenti leggi;
- m) il concessionario dovrà effettuare ogni altra analisi, anche diversa da quelle periodiche, eventualmente prescritta dalla Regione;
- n) il concessionario dovrà inviare al Servizio regionale "Risorse del Territorio", entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori che intende svolgere nell'anno successivo;
- o) prima dell'instaurazione del rapporto, il concessionario dovrà provvedere al versamento, in favore della Regione Abruzzo, dell'importo di € 300,00, a titolo di contributo per le spese di istruttoria, in osservanza dell'art.37 bis L.R. 15/02 e ss.mm. e ii.;
- p) il concessionario sarà tenuto ad attuare il progetto ed il piano industriale proposto in sede di offerta, a pena di decadenza dalla concessione.

4) Conoscenza dello stato di fatto delle sorgenti.

I partecipanti alla gara avranno facoltà di visitare i luoghi sede di concessione fino a dieci giorni prima della data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, previo contatto ed accordo con il Servizio regionale "Risorse del Territorio" (tel.085/7672569) e, comunque, nel partecipare alla gara, dovranno dichiarare di aver assunto piena conoscenza e contezza delle caratteristiche della concessione e dei luoghi del giacimento e delle sorgenti, assumendo su di essi ogni onere amministrativo ed economico connesso ad eventuali interventi di ripristino, adeguamento, sistemazione o costruzione delle opere di emungimento e captazione delle acque oggetto di concessione, rispetto allo stato dei luoghi derivante dalla dismissione del possesso da parte del precedente concessionario, con totale esonero dell'Ente concedente a riguardo.

5) Accesso alla Gara e termine di presentazione delle offerte.

- a) I soggetti interessati a partecipare alla gara, in quanto capaci di contrarre con la P.A., sia quali imprenditori individuali che come Imprese collettive o come raggruppamenti temporanei d'impresе o come Consorzi stabili od

ordinari (in analogia alle previsioni contenute nell'art.34 del D.Lgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dovranno far pervenire un plico chiuso, integro, siglato e sigillato sui bordi di chiusura, chiuso con strumenti idonei, atti a garantire manomissioni o accidentali aperture contenente:

Busta A) con acclusa la domanda di partecipazione in competente bollo e la documentazione amministrativa;

Busta B) relativa all'offerta,

a loro volta sigillate - riportante all'esterno il nominativo del soggetto concorrente ed in caso di Imprese riunite, i nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l'Impresa mandataria capogruppo, nonché l'indirizzo p.e.c..

- b) Essi dovranno, inoltre, apporre chiaramente sul plico la seguente dicitura: **"Offerta per la gara relativa alla concessione "Fonte S. Antonio Sponga", (CIG 6160328F78) – DOCUMENTI DI GARA - NON APRIRE"**.
- c) La mancanza sul plico della predetta dicitura comporterà l'apertura dello stesso da parte dell'ufficio protocollo e la conseguente non ammissione alla gara.
- d) La mancanza di sigillatura e di firma sui lembi di chiusura del plico esterno e delle buste interne costituirà causa di esclusione dalla gara.
- e) Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana.
- f) Il plico dovrà essere indirizzato a: **Regione Abruzzo DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO e POLITICHE AGRICOLE, Servizio Risorse del Territorio, Via Passolanciano, n.75 – 65124 PESCARA.**
- g) Il plico dovrà pervenire mediante servizio postale con raccomandata A/R o tramite agenzie di recapito autorizzate, oppure consegnato a mano all'ufficio Protocollo della Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche agricole – Servizio Risorse del Territorio, Via Passolanciano, n.75 – 65124 Pescara a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul BURAT e fino alle ore **12,00 del 20 aprile 2015.**
- h) Dell'arrivo faranno fede esclusivamente la data e l'ora apposte dall'ufficio protocollo dell'indirizzo sopra citato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
- i) Il recapito del plico entro i sopra richiamati termini è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione

ove, per disguidi postali o per altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza previsto nel bando.

- j) Parimenti, l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dei plichi, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- k) Tutta la documentazione deve essere presentata in originale o in copia autenticata nelle forme di legge.

6) Condizioni di Partecipazione – Requisiti soggettivi.

Saranno ammessi a partecipare tutti i soggetti già indicati nel paragrafo 5 lett a), iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di impresa, aventi cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.

6.1) Non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione concedente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione concedente che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione concedente;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del paragrafo p), risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 (d.leg.vo 163/2006), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del successivo paragrafo q);

k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

l) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del codice dei contratti pubblici, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del codice medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m) di cui al precedente paragrafo b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

n) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

o) le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;

p) in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione concedente ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa

grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

q) il concorrente attesterà il possesso dei requisiti, come meglio dettagliato *infra sub 8*), mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicherà tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini della disposizione di cui al paragrafo 6.1.c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini della disposizione di cui al paragrafo 6.1.g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del paragrafo 6.1.i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del codice dei contratti pubblici, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del codice medesimo, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini della disposizione di cui al paragrafo n), il concorrente allega, alternativamente:

- 1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

r) nelle ipotesi di cui alle lettere 1), 2) e 3) del paragrafo che precede, la stazione concedente esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

s) ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per l'Ente aggiudicatore l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi che precedono, la stazione concedente chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002;

t) ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione concedente chiederà, se del caso, ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti;

u) se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;

7) Celebrazione della Gara.

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore **10,00** del giorno **27 aprile 2015** presso la sala riunioni del Servizio Risorse del Territorio del Dipartimento Regionale Sviluppo Economico e Politiche Agricole, Via Passolanciano, n. 75 – Pescara.

Potranno presenziare alla celebrazione della gara i soggetti partecipanti ed i rappresentanti accreditati di tutte le Imprese che ne avranno legittimo interesse.

La seduta sarà pubblica, ai fini dell'ammissione delle offerte; sarà riservata, ai fini della valutazione delle offerte; nuovamente pubblica, ai fini della comunicazione dell'aggiudicatario.

8) Documentazione da includere nel plico.

Il plico da presentare nei tempi e forme di cui al precedente paragrafo 5), dovrà contenere:

8.1) la Busta “A”, intitolata “Documentazione amministrativa”, contenente;

8.1.1) Domanda di partecipazione in competente bollo, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza (la sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all'autentica, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità).

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal Procuratore, deve essere allegata copia autentica o autenticata della procura;

8.1.2) una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (la sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all'autentica, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore). La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, va trasmessa la relativa procura notarile), con la quale l'impresa formalmente e testualmente attesti:

- a) di possedere la Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero la residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- b) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione del paese di residenza;
- c) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono stabiliti;
- d) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di impresa;
- f) l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- g) l'insussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione concedente; ovvero della commissione di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione concedente;
- h) la non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- j) l'inesistenza, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, dell'iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento dei subappalti o per il rilascio dell'attestato SOA;
- k) l'inesistenza di false dichiarazioni, compiute nell'anno antecedente all'indizione della presente procedura di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- l) di essersi recata sui luoghi ove sono siti i beni oggetto di concessione e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del contenuto della propria offerta;
- m) di aver preso compiuta visione dell'avviso-disciplinare di gara e degli atti richiamati e di accettarlo integralmente e di non formulare alcuna riserva in merito;
- n) di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- o) per il caso di Imprese collettive, la composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante;
- p) la non violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
- q) l'insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 c.c., oltre che di situazioni di collegamento, con altre ditte concorrenti e di aver formulato l'offerta autonomamente; OPPURE: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente; OPPURE: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

- rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- r) di essere in regola con la normativa disciplinate il diritto del lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 1999);
 - s) l'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
 - t) l'assenza di pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative, previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965;
 - u) che non sussistono soggetti cessati dalla carica di rappresentante legale o di amministratore della Società, nell'anno antecedente la gara (in caso affermativo, occorre attestare le generalità dei soggetti cessati);

8.1.3) la prestazione, a pena di esclusione, di garanzia provvisoria pari al 2% dell'ammontare del canone, quale quota fissa, introitabile dalla Regione per l'intero arco temporale del rapporto concessorio, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'Ente aggiudicatore, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al presente paragrafo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

8.1.4) dichiarazione, a pena di esclusione, di un Istituto bancario o di una Compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario, contenente l'impegno a rilasciare, in favore dell'Ente aggiudicatore, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria o assicurativa d'importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non inferiore a Euro 51.645,69, quale quota fissa, introitabile dalla Regione per l'intero arco temporale della durata del programma lavori medesimo, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente;

8.2) la Busta "B", intitolata "Offerta progettuale-gestionale", nella quale dovranno essere acclusi:

8.2.1) una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di attestazione della capacità tecnico-organizzativa, da documentarsi mediante indicazione delle pregresse od attuali esperienze di coltivazione ed utilizzo di acque minerali e termali, dell'organico di personale dipendente dall'Impresa, con enunciazione delle relative mansioni, delle figure professionali, con indicazione delle relative generalità, di cui l'Impresa si avvalga od abbia organizzato di avvalersi per l'attività, ovvero di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di concessione;

8.2.2) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, di attestazione della sussistenza, in capo all'Impresa offerente, della capacità economico-

finanziaria di realizzare il piano industriale di cui *infra sub* 8.2.4), in quanto sarà in grado di sostenerne i costi; ovvero, in alternativa, bilanci o estratti dei bilanci dell'Impresa, dai quali sia univocamente desumibile la medesima capacità economico-finanziaria;

8.2.3) relazione tecnica contenente il progetto generale di coltivazione del giacimento, completa degli elaborati descrittivi del sito, delle opere e delle attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento;

8.2.4) relazione tecnica contenente l'elaborazione del piano industriale, completo del relativo piano finanziario, relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produrrà sul territorio.

9) Criteri di valutazione dell'offerta più vantaggiosa.

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, quale risulterà dall'adozione del metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato "G" del DPR 207/10, qui analogicamente applicato, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

\sum_n = sommatoria

Laddove gli indici di valutazione $V(a)$ verranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, in osservanza delle linee guida di cui al citato allegato "G" del DPR 207/10, qui analogicamente applicato

Elementi di valutazione per l'assegnazione di punti 100/100

a) documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo o elemento di valutazione = **punti 30**, da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri:

- a.1) pregresse od attuali esperienze di coltivazione ed utilizzo di acque minerali, di sorgente e termali = **punti 10**
- a.2) dimensione dell'organico di personale dipendente dall'Impresa, con enunciazione delle relative mansioni e delle figure professionali, di cui l'Impresa si avvalga od abbia organizzato di avvalersi per l'attività ed ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di concessione = **punti 10**
- a.3) completezza e congruità dei documenti comprovanti la capacità economico-finanziaria rispetto al piano industriale proposto = **punti 10**
- b) programma generale di coltivazione del giacimento = **punti 20**, da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri:
- b.1) completezza e precisione della relazione tecnica e degli elaborati, sotto il profilo dello studio del bilancio idrogeologico e dello studio della geochimica delle acque = **punti 10**
- b.2) scelta idraulica per i sistemi di captazione = **punti 10**
- c) piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio = **punti 50**, da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri:
- c.1) previsione di misure di tutela della risorsa e di sostenibilità delle iniziative e forme di sua valorizzazione = **punti 10**
- c.2) qualità e valore del programma di sviluppo, correlato alla coltivazione e l'utilizzo delle acque, in termini di crescita del reddito e di incremento dell'occupazione = **punti 25**
- c.3) forme di promozione che offrano ricadute per il territorio valorizzandone gli aspetti naturalistici-ambientali a favore sia delle strutture ricettive presenti nel territorio che a favore della popolazione residente = **punti 10**
- c.4) pregio delle misure di compensazione dell'impatto che l'attività produce sul territorio = **punti 5**

10) Costituzione Commissione giudicatrice e Procedura di gara.

- 10.1) Le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione giudicatrice, costituita da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, alla cui nomina

il Responsabile Unico del Procedimento provvederà dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con scelta dei componenti tra i dipendenti regionali ricoprenti la qualifica minima di “D”;

10.2) la prima seduta della Commissione giudicatrice avrà luogo il giorno ed all’ora prestabiliti nell’avviso di gara. Eventuali variazioni saranno comunicate all’indirizzo p.e.c. che ciascun offerente è onerato di trascrivere sul plico contenente l’offerta;

10.3) nel giorno fissato per l’apertura dei plichi, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, esaminerà tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non integri o che presentino delle irregolarità e, comunque, nei casi specificati dall’art.46 D.Lgs. 163/06, nonché quelli pervenuti successivamente alla scadenza del termine perentorio prefissato per la valida presentazione delle offerte;

10.4) la Commissione giudicatrice procederà, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, disuggellando in successione ciascuno di essi e, con riferimento a ciascun concorrente, la Commissione giudicatrice:

- verificherà che il plico contenga la Busta “A”, intitolata “Documentazione amministrativa”, e la Busta “B”, intitolata “Offerta progettuale-gestionale”;
- aprirà la Busta “A” ed, al fine della identificazione del relativo contenuto, procede all’elencazione della documentazione rinvenuta all’interno della predetta busta;

10.5) successivamente, in una o più sedute pubbliche, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione della completezza e regolarità della documentazione contenuta nella Busta “A”, anche mediante richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art.46 comma 1bis D.Lgs. 163/06, formalizzando, in tal caso, l’esito della verifica in successiva seduta pubblica;

10.6) la Commissione giudicatrice, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti a mezzo p.e.c., con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta:

a) escluderà i concorrenti qualora ricorrano i presupposti di cui all’art.46 comma 1 bis D.Lgs. 163/06 o per i quali non risulti attestato il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Capitolato, ammettendo, invece, al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto completa e regolare documentazione e dichiarazione;

b) aprirà la Busta “B”, intitolata “Offerta progettuale-gestionale”, al fine di accertare che in essa siano contenuti tutti i documenti di cui al precedente paragrafo 8.2), provvedendo, in caso negativo, alla esclusione del concorrente dalla gara;

c) valuterà, con sigla di tutti e tre i membri della Commissione, i documenti contenuti nella Busta “B” ed aggiornerà i lavori, in successiva seduta riservata, per la valutazione delle offerte;

10.7) successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà ad esaminare e comparare le offerte progettuali-

gestionali presentate dai concorrenti, attribuendo a ciascuna la valutazione che sarà ritenuta spettante in base ai criteri di valutazione di cui al precedente paragrafo 9);

10.8) infine, in successiva seduta pubblica, di cui darà notizia ai concorrenti mediante comunicazione p.e.c. con almeno tre giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta, la Commissione giudicatrice procederà:

a) a calcolare e comunicare i punteggi attribuiti secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente paragrafo 9);

b) a redigere la graduatoria dei concorrenti e ad aggiudicare provvisoriamente la concessione.

La Regione si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del concessionario anche in presenza di una sola offerta e si riserva altresì la facoltà di non procedere all'individuazione del concessionario se nessuna offerta risulta conveniente ed idonea alle finalità del presente bando.

11) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA DEI REQUISITI

Previa verifica degli atti di gara, ai fini dell'aggiudicazione definitiva il Responsabile del procedimento procede, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato, alla aggiudicazione definitiva con propria determinazione. Qualora la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio classificato dia esito negativo si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, riservandosi di aggiudicare, se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l'ordine della graduatoria.

12) RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La concessione sarà resa con provvedimento del Dirigente del Servizio Regionale "Risorse del Territorio".

13) DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PER LA VISIONE ED ESTRAZIONE COPIA

Il bando di gara può essere scaricato dal sito internet della Regione Abruzzo <http://www.regione.abruzzo.it>, alla sezione "BANDI".

E' inoltre possibile visionare e/o estrarre in copia documentazione tecnica relativa alla concessione decaduta presso il Dipartimento Regionale Sviluppo Economico e Politiche Agricole – Servizio Risorse del Territorio, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 10.30 - 12.30 martedì e giovedì: ore 16.00 – 17.30

14) FORO COMPETENTE

I ricorsi sulla legittimità del Bando e della procedura di aggiudicazione ricadono nella esclusiva giurisdizione del T.A.R. Abruzzo

15) PRIVACY

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte dell'Amministrazione Regionale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento

16) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La Regione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla aggiudicazione, ovvero di sospendere o prorogare la data di scadenza della gara senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.